

Pubblicato il 20/09/2024

N. 05053/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03303/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 3303 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Cardito, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi "Federico II" di
Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in
Napoli, alla via Diaz, 11;
Università degli Studi "Federico II" di Napoli – Scuola di Medicina e Chirurgia,
Consorzio Interuniversitario Cineca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

A) ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione nella data del -OMISSIS-, del “concorso unico per l'ammissione – anno accademico 2024/25 – ai seguenti corsi di laurea magistrale a ciclo unico, attivati dai sottoelencati dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo (“Federico II” di Napoli): (...) corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia (affidente alla classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia – LM 41 – attivato dal Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia)” e/o di eventuali provvedimenti di esclusione della ricorrente dalla suddetta procedura. per la data del -OMISSIS-;

B) della nota, trasmessa a mezzo e-mail del 10.06.2024, con cui la D.G. Ordinamenti Ufficio 3 ha rappresentato: “In riferimento alla Sua richiesta, dispiace comunicare che, ai sensi dell'Allegato n. 2 DM n. -OMISSIS-del 23.2.2024, l'iscrizione on-line alle prove di ammissione al corso di laurea in oggetto, con riguardo tanto alla sessione di maggio 2024, quanto a quella di luglio 2024, è stata attiva “dal giorno 3 aprile 2024 al giorno 17 aprile 2024, ore 15.00 (GMT+2)”. Tale termine, purtroppo, è perentorio e non sono previste ulteriori finestre per effettuare l'iscrizione. Neanche è possibile - come è stato esposto anche ad altri candidati incorsi in situazioni analoghe – prescindere, per ciascuna data di esame, dall'avvenuta iscrizione sul portale University”;

C) per quanto occorrere possa, del bando di concorso, prot. DR/2024/1169 del 27.03.2024, avente ad oggetto: “Concorso unico per l'ammissione – anno accademico 2024/25 – ai seguenti corsi di laurea magistrale a ciclo unico, attivati dai sottoelencati dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo (“Federico II” di Napoli): (...) corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia (affidente alla classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia – LM 41 – attivato dal Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia)”, nella parte in cui non prevede l'adozione di misure compensative/dispensative per

gli studenti affetti da DSA anche al momento della compilazione/presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché nella parte in cui non prevede la pubblicazione dell'elenco degli ammessi;

D) per quanto occorrere possa, del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. -OMISSIS-, di istituzione e disciplina del suddetto concorso, nella parte in cui non prevede l'adozione di misure compensative/dispensative per gli studenti affetti da DSA anche al momento della compilazione/presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché nella parte in cui non prevede la pubblicazione dell'elenco degli ammessi; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito, comunque lesivo degli interessi e dei diritti della ricorrente;

e per la condanna, ex art. 30 c.p.a., delle Amministrazioni intimare:

all'ammissione, anche con riserva, di -OMISSIS- a sostenere la prova di ammissione nella data del -OMISSIS-, del “concorso unico per l'ammissione – anno accademico 2024/25 – ai seguenti corsi di laurea magistrale a ciclo unico, attivati dai sottoelencati dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo (“Federico II” di Napoli): (...) corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia (affidente alla classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia – LM 41 – attivato dal Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia)”, mediante l'adozione di un provvedimento a ciò finalizzato e/o di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della suindicata pretesa;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato, preliminarmente, che con decreto cautelare monocratico, n. -OMISSIS-, s'è così provveduto, circa l'istanza ex art. 56 c.p.a., avanzata da parte ricorrente:

“Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che sussiste, nella specie, un caso di estrema gravità ed urgenza, ex art. 56 c.p.a., tale da non consentire d'attendere la deliberazione collegiale dell'istanza cautelare, proposta dalla ricorrente, alla camera di consiglio che si provvede a fissare, come da dispositivo, conformemente al calendario delle udienze della IV Sezione del T.A.R. Campania – Napoli, ex art. 55 c.p.a.;

Rilevato, in particolare, sotto tale profilo, che – stante la data (6.07.2024) di notifica del ricorso alle controparti pubbliche – detta udienza verrà a collocarsi, temporalmente, alla data del 4.09.2024, e, quindi, in data successiva a quella, prevista per la prova di ammissione al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia, cui la ricorrente non è stata ammessa, prova di ammissione per la quale è fissata la data del -OMISSIS-;

Rilevato, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che non può “prima facie” escludersi che – come rappresentato in ricorso – la mancata prenotazione della ricorrente, per detta prova di ammissione del -OMISSIS-, sia stata decisamente condizionata dal disturbo specifico d'apprendimento (d.s.a.), nella forma della cd. discalculia, da cui la ricorrente è affetta, e segnalato all'Istituto Scolastico d'appartenenza del ciclo di

studi superiore (Liceo Classico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-), sin dalla data del 5.09.2023 (cfr. la relativa certificazione in atti);

Rilevato che tale deduzione di parte ricorrente appare, prima facie, corroborata dalla produzione della perizia tecnica di parte, allegata al ricorso, dalla quale, in estrema sintesi, si ricava:

che il disturbo specifico di apprendimento, diagnosticato alla ricorrente, può “giustificare una problematica di ricerca visiva, in grado di determinare la mancata “spuntatura” della opzione”, che, nella specie, ha determinato l’esclusione della stessa ricorrente dall’iscrizione alla predetta prova di ammissione del -OMISSIS- al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia;

che, in particolare, “in presenza di una scelta implicante la lettura, valutazione ed elaborazione di segni numerici (nel caso specifico, le date del test di medicina), la ricorrente presenta difficoltà tali da non visualizzare (cecità attentiva) – in alcun modo – e comprendere la scelta da effettuare”;

che, pertanto, appare, prima facie, verosimile la sussistenza, nella specie, di un nesso causale “fra l’errore commesso dalla ricorrente nella selezione visiva che le avrebbe permesso di partecipare al concorso e il disturbo neuropsicologico di cui è portatrice”;

Rilevato, infine, che, nel bilanciamento degli opposti interessi, appare prevalente quello della ricorrente a partecipare alla prova di ammissione, dalla quale è stata esclusa (favor participationis), a fronte dell’interesse pubblico alla par condicio competitorum, tenendo, in particolare, presente che “non è configurabile la posizione di controinteressati, in capo ai candidati ammessi, poiché non sono portatori di un interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati” (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 9/10/2023, n. 5488);

Ritenuto che misura cautelare idonea sia nella specie quella – del resto espressamente chiesta dalla ricorrente – dell’ammissione con riserva, della medesima, alla prova

di ammissione al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia, presso l'Università "Federico II" di Napoli, che si terrà in data -OMISSIS-;

P.Q.M.

Accoglie la richiesta di misure cautelari monocratiche, indicata in narrativa, e per l'effetto ammette, con riserva, la ricorrente alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia, presso l'Università "Federico II" di Napoli, che si terrà in data -OMISSIS-.

Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 4 settembre 2024";

Rilevato che in data 23.07.2024 si sono costituiti, con atto di stile, il Ministero e l'Università, specificati in epigrafe, i quali depositavano, il successivo 25.07.2024, memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, eccepivano l'incompetenza territoriale di questo T.A.R. Campania – Napoli, ex art. 13, co. 3, c.p.a., per essere competente il T.A.R. Lazio – Roma, "atteso che è impugnato anche l'atto generale ministeriale (Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. -OMISSIS-) avente rilevanza ed efficacia sull'intero territorio nazionale; nonché l'irricevibilità del ricorso, "siccome proposto tardivamente (notificato in data 6 luglio 2024), essendo stato proposto oltre il termine di legge previsto per l'impugnazione e decorrente dalla avvenuta pubblicazione e conoscenza del decreto ministeriale (e specificamente dell'Allegato 2 ad esso accluso) impugnato (D. M. MUR n.-OMISSIS- del 23 febbraio 2024, pubblicato sul relativo sito ministeriale in pari data); nonché, nel merito, sostenendo l'infondatezza del ricorso, giacché "si tratta di prove selettive, caratterizzate dalla massiccia partecipazione di migliaia e migliaia di candidati", da cui, "ai fini di una corretta organizzazione delle stesse prove (che vede coinvolti decine di Atenei) e per garantire la par condicio competitorum, la legittimità sia della menzionata fissazione di termini inderogabili (dal 3 al 17 aprile 2024) per la presentazione della richiesta di partecipazione ("iscrizione on line"), sia della correlata possibilità di effettuare in tempi successivi – entro i congrui ed adeguati

termini sopra indicati – e distintamente (a seconda che si tratti della sessione di maggio e/o di luglio) i consequenziali pagamenti del “contributo di partecipazione”; inoltre “non risulta dedotta né dimostrata, ex adverso, una fondata e documentata causa di impossibilità assoluta, nella fattispecie per cui è controversia, circa il mancato rispetto delle sopra trascritte previsioni”; ancora, deducevano quanto segue: “Le circostanze invocate nel ricorso introduttivo, pur degne di umana considerazione, non assurgono giuridicamente ad idonea ed adeguata ipotesi di vis maior o di assoluta impossibilità di un agire diverso, ad opera della ricorrente, e ciò in considerazione del fatto che al momento della presentazione della domanda la medesima ben avrebbe potuto farsi aiutare da terzi (familiari o amici) nella pura attività di compilazione della stessa richiesta”; “controparte non ha nemmeno dimostrato – e, prima ancora, nemmeno dedotto – di non poter contare sull’ausilio di familiari o amici per l’attività di redazione della domanda (per la cui presentazione è previsto, nella richiamata lex specialis, un termine sufficientemente ampio e ragionevole di 15 giorni, vale a dire dal 3 al 17 aprile 2024)”; “riguardo alla fase di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua, controparte non indica alcuna fonte normativa che preveda quanto infondatamente preteso (nel libello introduttivo), senza invocare un adeguato supporto di natura giuridica”; donde “la manifesta infondatezza e pretestuosità dell’avversa pretesa in punto di (concessione di) “un tempo ulteriore per la verifica del contenuto della domanda da inviare...”, posto che “con l’aiuto di un terzo (familiare o amico), al momento della compilazione della domanda, controparte avrebbe potuto ovviare a quanto verificatosi nella specie”; “con riguardo alle procedure selettive pubbliche, ciascun candidato – anche in virtù del generale principio di autoresponsabilità – deve informare la propria condotta alla diligenza media” (in tal senso, per tutte, T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 324/2019...)”; “se il termine di 15 giorni (previsto dalla succitata lex specialis) non è stato sufficiente per evitare il verificarsi della

problematica per cui è causa, non si vede – e non è stato in alcun modo dimostrato da parte ricorrente – come un ulteriore e differente termine avrebbe potuto determinare un esito diverso”;

Rilevato che in data 29.08.2024 le Amministrazioni costituite in giudizio depositavano ulteriore documentazione, tra cui relazione amministrativa dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli;

Rilevato che, in data 30.08.2024, la ricorrente depositava memoria di replica alle eccezioni preliminari di controparte, di cui sopra, in cui segnalava, altresì, che “in esecuzione del decreto cautelare n. -OMISSIS-, è stata ammessa a sostenere la prova d’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (tanto è, altresì, confermato dall’Amm. ne resistente che ha depositato pertinente documentazione il 28.08 u.s.)” e che “sostenuti, quindi, i test nella seduta del 30.07. u.s., ha totalizzato l’ottimo punteggio di 82,5...”;

Rilevato che, rinviata l’udienza in camera di consiglio del 4.09.2024 all’odierna, su richiesta di parte ricorrente, la stessa depositava, in data 13.09.2024, altra memoria, in cui – riferito, anzitutto, che “in virtù dell’ottimo punteggio conseguito al test, è risultata idonea all’ammissione presso l’Università degli Studi di Roma “-OMISSIS-” e “pertanto, dopo essersi prenotata sulla apposita piattaforma on line, ha formalizzato l’immatricolazione e pagato la relativa tassa” – argomentava ulteriormente, circa l’infondatezza delle avverse eccezioni preliminari di rito, nel modo seguente: “1. *Sulla censura d’incompetenza del T.A.R. Campania – Napoli*. Con il ricorso introduttivo è stato impugnato, quale atto presupposto (e soltanto “se e in quanto occorrere possa”) il D.M. MUR n. -OMISSIS- che ha istituito le prove d’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Di qui, secondo la difesa erariale, l’incompetenza del T.A.R. adito, in favore del T.A.R. del Lazio – Roma, trattandosi di atto che spiega i propri effetti sull’intero territorio nazionale. La censura non coglie nel segno per diverse ragioni. In primo luogo, avverso il suddetto

D.M. non sono state articolate specifiche censure, radicando la competenza del T.A.R. adito (cfr. in identica fattispecie, T.A.R. Emilia Romagna – Parma, Sez. I, ord. 15.03.2024, n. 55). Infatti, è il bando di concorso che è stato gravato con specifico motivo di ricorso. E non vi è dubbio che i suoi (negativi) effetti si ripercuotono esclusivamente in Campania, luogo dove la ricorrente risiede e ha sostenuto i test di ingresso all'Università (...)” “2. *Sulla censura d'irricevibilità del ricorso introduttivo*. Secondo la difesa erariale il ricorso sarebbe tardivo “(...) essendo stato proposto oltre il termine di legge previsto per l'impugnazione, decorrente dalla avvenuta pubblicazione e conoscenza del decreto ministeriale (e specificamente dell'Allegato 2, ad esso accluso) impugnato”. Fermo quanto illustrato nel precedente motivo, si rappresenta che l'onere di immediata impugnazione sorge esclusivamente quando ci si trovi in presenza di una clausola immediatamente escludente. Come, invero, affermato dalla giurisprudenza in materia di concorsi e selezioni pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di concorso nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all'ammissione dell'interessato, che siano immediatamente percepibili (...). Nel caso di specie, la lesività del bando non era immediatamente percepibile dalla ricorrente, alla quale non si può certamente chiedere di interpretare/valutare ogni possibile variabile e/o condizione che possa determinare, per lei, un vulnus: è chiaro che la percezione dell'esclusione (e dunque –ricordiamo – della lesività di una mancata previsione del bando, ricavata in via interpretativa e non di una clausola espressa) è avvenuta soltanto nel mese di giugno, al momento del pagamento della tassa d'iscrizione e si è, poi, concretizzata al momento della nota del CINECA, parimenti impugnata in quanto chiaramente lesiva (...)”;

Rilevato che all'odierna camera di consiglio, il ricorso era trattenuto in decisione, con avviso alle parti della possibile definizione dello stesso con sentenza, ex art. 60 c.p.a.;

Rilevato che lo stesso può essere, effettivamente, definito con sentenza breve, giacché – espletato pienamente il contraddittorio, sui punti qualificanti della controversia, e confermato, in questa sede, il decreto cautelare monocratico, citato in precedenza, per le ragioni ivi ampiamente espresse che s’abbiano, qui, per integralmente richiamate – esso si presenta – una volta, poi, respinte le eccezioni preliminari in rito, sollevate dalla difesa dell’Amministrazione – fondato, e tanto sulla scorta delle seguenti considerazioni;

Rilevato, in particolare, che l’eccezione d’incompetenza territoriale di questo T.A.R. Campania – Napoli, in favore del T.A.R. Lazio – Roma, sollevata per le ragioni dianzi espresse, non si presta ad essere accolta, giacché nessuna specifica censura è stata rivolta, da parte ricorrente, avverso “il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. -OMISSIS-, di istituzione e disciplina del suddetto concorso”, ed in ogni caso perché esso – come, del resto, la stessa *lex specialis* della procedura, promanante dall’Università “Federico II” di Napoli – è stato comunque impugnato, in via dichiaratamente tuzioristica (“se e per quanto possa occorrere”), esclusivamente “nella parte in cui non prevede l’adozione di misure compensative/dispensative per gli studenti affetti da DSA anche al momento della compilazione/presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché nella parte in cui non prevede la pubblicazione dell’elenco degli ammessi”, vale a dire per profili, che non impingono nel merito della presente decisione;

Ritenuto comunque – a supporto della predetta decisione – doveroso richiamare il precedente, rappresentato dalla sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sezione Prima, n. 55 del 15.03.2024, citata dalla difesa della ricorrente, nella cui parte motiva, relativamente ad analoga eccezione d’incompetenza territoriale, è dato, in effetti, leggere: “Il Collegio (...) principiando dalla preminente eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, ritiene di ravvisare la propria

competenza in quanto parte ricorrente non ha formulato censure di illegittimità in ordine alle disposizioni del D.M. citato”;

Rilevato che quanto sopra osservato consente, altresì, di superare l’eccezione d’irricevibilità per tardività del presente gravame, del pari sollevata dalla difesa dell’Amministrazione, tenuto altresì presente che, in ogni caso, le (inesistenti) disposizioni della *lex specialis*, tuzioristicamente gravate, non configurerebbero clausole immediatamente escludenti e necessitanti, perciò, d’essere immediatamente impugnate, come correttamente rilevato nelle difese di parte ricorrente;

Rilevato, quanto al merito, che – confermando sul punto le argomentazioni espresse nel decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS-– “non può escludersi che – come rappresentato in ricorso – la mancata prenotazione della ricorrente, per detta prova di ammissione del -OMISSIS-, sia stata decisamente condizionata dal disturbo specifico d’apprendimento (d.s.a.), nella forma della cd. discalculia, da cui la ricorrente è affetta, e segnalato all’Istituto Scolastico d’appartenenza del ciclo di studi superiore (Liceo Classico “-OMISSIS-” di -OMISSIS-), sin dalla data del 5.09.2023 (cfr. la relativa certificazione in atti); e che “tale deduzione di parte ricorrente appare, prima facie, corroborata dalla produzione della perizia tecnica di parte, allegata al ricorso, dalla quale, in estrema sintesi, si ricava: che il disturbo specifico di apprendimento, diagnosticato alla ricorrente, può “giustificare una problematica di ricerca visiva, in grado di determinare la mancata “spuntatura” della opzione”, che, nella specie, ha determinato l’esclusione della stessa ricorrente dall’iscrizione alla predetta prova di ammissione del -OMISSIS- al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia”; che, in particolare, “in presenza di una scelta implicante la lettura, valutazione ed elaborazione di segni numerici (nel caso specifico, le date del test di medicina), la ricorrente presenta difficoltà tali da non visualizzare (cecità attentiva) – in alcun modo – e comprendere la scelta da effettuare”; che, pertanto, “appare verosimile la sussistenza, nella specie, di un nesso

causale “fra l’errore commesso dalla ricorrente nella selezione visiva che le avrebbe permesso di partecipare al concorso e il disturbo neuropsicologico di cui è portatrice”;

Rilevato che, relativamente a tali argomentazioni, alcun elemento di prova in senso contrario è stato addotto, dalla difesa delle Amministrazioni resistenti, tale da poter ragionevolmente escludere la sussistenza, nella specie, del predetto nesso causale;

Rilevato, altresì, che le uniche deduzioni contrarie, da parte delle resistenti, si sono sostanziate, in sintesi: a) nel rilievo, secondo cui la ricorrente ben avrebbe potuto farsi aiutare da terzi – familiari od amici – nella compilazione della domanda, onde superare il deficit attentivo segnalato; b) nell’argomento, secondo cui “controparte non indica alcuna fonte normativa che preveda quanto infondatamente preteso (nel libello introduttivo), senza invocare un adeguato supporto di natura giuridica”; c) nel richiamo al principio di autoresponsabilità, immanente nei pubblici concorsi e nella conseguente necessità dell’uso di una “diligenza media”, nella compilazione della domanda di prenotazione alle prove di ammissione della selezione pubblica in oggetto;

Rilevato – quanto ai punti a) e b) di cui sopra – che l’accoglimento del ricorso si giustifica ampiamente, ad avviso del Collegio, pur in assenza di norme specifiche di settore, in forza dei principi costituzionali, che tutelano il diritto alla salute (art. 32 Cost.), nonché il diritto all’istruzione superiore (art. 34, comma 3, Cost.: “*I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi*”), lette in comb. disp. con il principio di eguaglianza sostanziale, ex art. 3 cpv. Cost., senza che, a contrario, possa pretendersi che la ricorrente dovesse necessariamente farsi assistere, nella fase di compilazione della domanda di prenotazione alla prova d’ammissione de qua, da parenti od amici: pretesa che, del resto, non troverebbe parimenti fondamento in nessuna disposizione di legge, oltre a configurare,

obiettivamente, un inesigibile aggravamento del correlativo procedimento di selezione;

Ritenuto – quanto al punto c) di cui sopra – che la diligenza “media”, che si pretenderebbe nella specie non esercitata dalla ricorrente, nella fase predetta, va necessariamente calibrata con riferimento allo specifico disturbo d’apprendimento della stessa, quale risultante dalla perizia di parte in atti, dalla quale inter alia si ricava che “in presenza di una scelta implicante la lettura, valutazione ed elaborazione di segni numerici (nel caso specifico, le date del test di medicina), -OMISSIS- presenta difficoltà tali da non visualizzare (cecità attentiva) – in alcun modo – e comprendere la scelta da effettuare”; da cui l’inconferenza anche del richiamo al principio di autoresponsabilità, proprio della materia dei concorsi pubblici;

Rilevato, in particolare, che detto principio è stato, in giurisprudenza, declinato come segue: “L’istituto del soccorso istruttorio ha una portata generale e si applica anche nell’ambito delle procedure concorsuali comparative e di massa, *limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella fase di presentazione della documentazione*” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 12/04/2023, n. 6314): ma nella specie – se d’errore s’è trattato, da parte della ricorrente – esso è stato causato dal D.S.A. di cui la stessa soffre, ed è, pertanto, da ritenersi giustificato e tale da non compromettere, pertanto, il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, nella specie tuttavia non attuato;

Ritenuto in definitiva che il ricorso va accolto, con definitiva – a scioglimento della riserva – conferma dell’ammissione della ricorrente alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia, presso l’Università “Federico II” di Napoli, tenutasi in data -OMISSIS- e dalla stessa, del resto, già superata;

Rilevato che le spese di lite – per la parziale novità e la peculiarità della specie – meritano tuttavia d’essere compensate tra tutte le parti, fermo restando il rimborso

del contributo unificato versato, in favore della ricorrente, da porsi in solido a carico delle Amministrazioni resistenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie e per l'effetto – previo annullamento degli atti in epigrafe gravati sub A) e B) – dispone l'ammissione della ricorrente alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia, presso l'Università "Federico II" di Napoli, tenutasi in data -OMISSIS- e dalla stessa, del resto, già superata.

Spese compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Rita Luce, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.